SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1994, n. 253.

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

94G0286

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1994, n. 251.

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1° febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1° febbraio 1993;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1994, n. 188;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro dell'interno e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, *ad interim*, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Art. 2.

Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

b) la cittadinanza;

c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine, possibilmente comprovato da apposita attestazione rilasciata, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dall'autorità nazionale competente;

e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato italiano o per quello di origine la perdita dell'elettorato attivo.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello

competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;

b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

Art. 3.

Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella *Gazzetta Ufficiale* e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.

Art. 4.

Adempimenti preliminari

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero

dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

Art. 5.

Operazioni di voto

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Art. 6.

Operazioni di scrutinio

1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatto a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.

Art. 7.

Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero

1. L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. — *1*. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale.».

2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.

Art. 8.

Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma.

«Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.»;

b) all'articolo 4 il secondo comma, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, è sostituito dal seguente·

«Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.»;

c) l'articolo 26 è abrogato;

d) l'articolo 28 è abrogato,

e) i primi sei commi dell'articolo 30 sono abrogati,

f) l'articolo 36 è abrogato;

g) l'articolo 37 è abrogato.

Art. 9.

Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

1. E approvata la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993 recante modifiche dell'atto relativo alle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo è elevato da ottantuno a ottantasette.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1 All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8 500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro dell'interno*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0284

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1994, n. **252.**

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983;

Ritenuta, altresì, l'esigenza di assicurare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali e di uniformare i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, una o più imprese, nonché alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Obbligo di pubblicazione del bilancio

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale ed il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale ed il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.».

Art. 3.

Sanzioni

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Art. 4.

Utilizzazione della Guardia di finanza

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le emittenti radiofoniche e televisive devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 1. In caso di inadempimento di tale obbligo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione e dispone la disattivazione degli impianti.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Norme abrogate

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7 e 12, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *Guardasigilli:* CONSO

94G0285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994.

Elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 18, n. 1, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, recante disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695, sulla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;

Considerato che il Consiglio superiore della magistratura verrà a scadere il 26 luglio 1994 e si deve procedere alle elezioni dei componenti del nuovo Consiglio nel termine previsto dall'art. 21, comma primo, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Le votazioni per le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura avranno luogo domenica 3 luglio 1994 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Roma, 22 aprile 1994

SCÀLFARO

94A2820

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 aprile 1994.

Integrazione all'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e che l'elenco è predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il quale è stato costituito il predetto elenco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994;

Considerato che la commissione ha riesaminato, nella seduta del 15 aprile 1994, alcune posizioni, a seguito di istanze di riesame presentate da soggetti esclusi;

Preso atto delle determinazioni della commissione che ha ritenuto alla luce dei chiarimenti forniti, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco per i soggetti indicati nell'allegato al presente decreto;

Ritenuto di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio 1994 con i nominativi contenuti nell'allegato al presente decreto del quale fa parte integrante;

Ritenuto, in conformità a quanto stabilito nel primo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 1993, di pubblicare i dati più significativi, desumibili dalla scheda nominativa allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è integrato con i nominativi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per ogni soggetto inserito nell'elenco i dati più significativi del *curriculum*, quali risultano dalla scheda prodotta unitamente alla domanda, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1994

Il direttore generale: D'ARI

ALLEGATO 1

COGNOME E NOME	DATA E COMUNE DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	Provincia
BALDASSARI CLAUDIO	11 09 45 BOLOGNA	MONGHIDORO	(BO)
BRESCIA FRANCESCO	18 11 35 CATANZARO	CATANZARO	(CZ)
CANNONE SAVINO	24 06 46 GRAVINA IN PUGLIA	NOICATTARO	(BA)
CARRETTA MICHELE	09 03 43 PIACENZA	BARI	(BA)
CORSI ELIO	16 09 42 CORNELIANO D ALBA	PESARO	(PS)
D'ANDREA NICOLA	10 08 46 FOGGIA	FOGGIA	(FG)
D ORAZIO BENIGNO	28 11 62 LANCIANO	PINETO	(TE)
DE ANGELIS AGOSTINO	04 12 34 AGOSTA	ROMA	(RM)
FANELLI FERNANDO	26 07 46 LUCERA	LUCERA	(FC)
FINELLI RENATO	01 09 32 BOLOGNA	BOLOGNA	(BO)
FORTE ERRICO	01 05 30 AFRAGOLA	AFRAGOLA	(NA)
LIBERTI VINCENZO	13 01 41 NAPOLI	CASORIA	(NA)
MARA ENRICO	10 07 40 ASMARA	POGGIBONSI	(SI)
MARCHISIO VALERIO	07 05 35 TERAMO	ROMA	(RM)
MATTIONI RENZO	23 03 35 UDINE	UDINE	(UD)
NARDELLA PASQUALE	07 08 36 FORMIA	FORMIA	(LT)
POSTAL GIANFRANCO	28 12 48 TRENTO	TRENTO	(TN)
SEBASTIANI ANTONIO	29 11 42 MATERA	MATERA	(MT)
TOSTI MARIO	21 06 42 UMBERTIDE	UMBERTIDE	(PG)
TRAPANI VITTORIANO	21 03 43 S MARIA CAPUA VETERE	S MARIA CAPUA VETERE	(CE)

ALLEGATO 2

BALDASSARI CLAUDIO, c. f BLDCLD45P11A944B
nato l'11-09-45 a BOLOGNA
residente a MONGHIDORO (BO) in VIA SAN MICHELE 22, c a p 40063
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 22	RESP. SERVIZIO	AA.GG STATIST ELAB DATI		01-03-82	01-06-93
Pubb	USL 22	RESP. AD INTERIM	BIL. PROGR FIN ECONOMATO		09-08-91	31-12-91
Pubb	USL 22	COORD AMM VO			03-07-91	01-06-93

BRESCIA FRANCESCO, c. f. BRSFNC35S18C352P
nato il 18-11-35 a CATANZARO
residente a CATANZARO in VIA DEI NORMANNI N.183, c.a.p. 88100
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	REG. CALABRIA ASS. SANITA	DIR. AMM.VO CAPO SERVIZIO	REGIONALE		1980	1987
Pubb	USSL 18 (CZ)	DIR. AMM.VO CAPO SERVIZIO	DIREZIONE		1987	E CONT.

CANNONE SAVINO, c. f. CNNSVN46H24E155O
nato il 24-06-46 a GRAVINA IN PUGLIA (BARI)
residente a NOICATTARO (BA) in VIA PARCO SCIZZO N. 31, c.a.p. 70016
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	U.S.L. BA/10	AMM. STRAORD.			17-07-91	10-06-93
Pubb	ENTE IRRIG. PUGLIA E LUC.	DIRIG. VICARIO	SETT. AMM. - AA.GG. GEST. TEC.		01-01-86	16-06-91
Pubb	SCUOLA TERAPISTI RIABIL.	PRESIDENTE			17-07-91	10-06-93
Pubb	CROCE ROSSA ITAL.	MAGG. COMM.RIO	UFF. MILIT.		30-10-88	10-06-93
Pubb	REG.PUGLIA COM.PROT.CIV.	COMPON. COMIT.	COMIT. TECNICO		26-04-91	10-06-93
Pubb	LEGA ITAL. LOTTA TUMORI	RESPONS.	DELEG. CITTADINA		01-09-92	10-06-93
Priv	SUDCONSULT SPA	SINDACO EFF.		BANCARIO	15-10-92	10-06-93

CARRETTA MICHELE, c. f. CRRMHL43C09G535N
nato il 09-03-43 a PIACENZA
residente a BARI in VIA GIOVANNI GENTILE N. 51/B, c.a.p. 70126
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	REGIONE PUGLIA	DIRIGENTE	UFF. FORMAZIONE PERSONALE		29-06-81	11-06-93
Pubb	CONSORZIO PROV. RIABILIT.	COMM. STRAORDINARIO	GEST. ATTIV. SANITARIA		09-04-86	18-11-86
Pubb	USL BA/17 GIOIA DEL COLLE	SUB COMMISSARIO	GEST. ATTIV. SANITARIA		08-04-91	14-07-91

CORSI ELIO, c. f. CRSLEI42P16D022Z
nato il 16-09-42 a CORNELIANO D'ALBA (CN)
residente a PESARO in VIA BATTELLI 27, c.a.p. 61100
diploma di laurea in INGEGNERIA ELETTRONICA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 3 PESARO	ANALISTA DIRIGENTE	SERV. BIL. PROGR. FIN. CED		01-01-81	07-06-93

D'ANDREA NICOLA, c. f. DNDNCL46M10D643Q
nato il 10-08-46 a FOGGIA
residente a FOGGIA in VIA P. MANERBA, 4/C, c.a.p. 71100
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL FG/9 - ACCADIA	D.A.C.S.	SERV. AMM.NE PROV. GEST. TEC.		11-04-91	16-02-93
Pubb	USL FG/7 - TROIA	AMMINISTRATORE STRAORDIN.	USL FG/7 - TROIA		17-02-93	04-06-93
Pubb	USL FOGGIA 9 - ACCADIA	D.A. - D.A.C.S.	SERV. GESTIONE D. CONVEN.		24-05-84	10-04-91

D'ORAZIO BENIGNO, c. f. DRZBGN62S28E435Z
nato il 28-11-62 a LANCIANO (CH)
residente a PINETO (TE) in VIA GRAMSCI 86, c a.p 64025
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	U.S.L. - LANCIANO (CH)	AMM. STRAORD	U.S.L.		05-03-93	30-05-93
Priv	D'ORAZIO PELLI S.R.L.	SOCIO	CONS. AMM NE	PRODUZ. PELLI GREZZE	1988	1993
Priv	D'ORAZIO S.A.S.	DIRIG	DIR. GEN.	COMMERCIO PELLI GREZZE	24-04-84	31-12-91

DE ANGELIS AGOSTINO, c. f. DNGGTN34T04A084Q
nato il 04-12-34 a AGOSTA (ROMA)
residente a ROMA in VIA VANNI BIRINGUCCI, 41, c a.p. 00156
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	U.S.L. RM/27 - SUBIACO	COORD. AMM. C. SERV. XI LIV			1987	1992
Pubb	U.S.L. RM/26 - TIVOLI	COORD. AMM. CAPO SERV.			1992	08-06-93
Pubb	U S L. RM/27 - SUBIACO	COORD. AMM. FF			1980	1984
Pubb	ASS TO REG TRASPORTI	DIRIG. IX LIV			1984	1987

FANELLI FERNANDO, c. f. FNLFNN46L26E716L
nato il 26-07-46 a LUCERA (FG)
residente a LUCERA (FG) in VIA FIORELLI 4, c.a p 71036
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	USL FG/4 VIESTE	AMMINISTRATORE STRAORD.	U S.L.		09-01-93	07-06-93
Pubb	USL FG/6 LUCERA	DACS	GESTIONE CONVENZIONI		01-04-81	08-01-93

FINELLI RENATO, c. f. FNLRNT32P01A944C
nato il 01-09-32 a BOLOGNA
residente a BOLOGNA in VIA DI PORTA MASCARELLA 7, c.a p. 40126
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	PROV. DI BOLOGNA	VICE SEGR. GEN.	SEGR. GEN.		01-01-81	30-06-91
Pubb	OFFIC. ORTOP. RIZZOLI SPA	CONS. AMM NE	SOC. PARTECIPAZ. PUBBL		18-04-86	31-12-90
Pubb	REG. EMILIA-ROMAGNA	AMM. STRAORD.	U.S L		01-07-91	12-06-93
Pubb	REG. EMILIA-ROMAGNA	COMPON. SUPPL.	CO.RE.CO		18-02-86	27-06-91
Pubb	REG. EMILIA-ROMAGNA	COMPON. EFF.VO	CO RE.CO		29-01-81	28-02-83
Pubb	PROV. DI BOLOGNA	SEGR. GEN. SUPPL.	SEGR. GEN		255 G.	

FORTE ERRICO, c. f. FRTRRC30E01A064V
nato il 01-05-30 a AFRAGOLA (NA)
residente a AFRAGOLA (NA) in CORSO GARIBALDI, 78, c a p. 80021
diploma di laurea in INGEGNERIA CIVILE

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	AMM. PROV. NAPOLI	I QUAL. DIRIG.	RIP. STRADE E TERR.		01-01-83	31-05-92
Pubb	AMM. PROV. NAPOLI	ING. C. S. TERR - II Q. DIRIG.	COORD. SERV. URBAN.		01-06-92	11-06-93
Pubb	AMM. PROV. NAPOLI	COMMISS. AD ACTA P.R G.	COMUNE DI CAMPOSANO (NA)		1990	1993
Pubb	AMM. PROV. NAPOLI	COMMISS. AD ACTA P.R.G.	COMUNE DI ARZANO (NA)		1988	1993
Pubb	AMM. PROV. NAPOLI	COORD. COMMISSIONE	ST. PREV. RISCHIO INCENDI			

Segue. **FORTE ERRICO**

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	AMM PROV NAPOLI	COMMISS AD ACTA P R G	COMUNE DI CAIVANO (NA)		1988	1993
Pubb	REG CAMPANIA	AMM. STRAORD	U.S L. 25 - AFRAGOLA		01-07-91	11-06-93
Priv	LIBURIA S A S	PUBBLIC	DIR RESPONS	ECON - CULTURA - PIANIFIC	1987	1993
Priv	S I P	CONS AMM		TELECOMUNICAZ	20-05-91	11-06-93

LIBERTI VINCENZO, c f LBRVCN41A13F839P
nato il 13-01-41 a NAPOLI
residente a CASORIA (NA) in VIA ETTORE MAIORANA 2, c a p 80026
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	U S L 26 - CASORIA	CAPO SERV.	SERV PROVV EC E T		01-07-88	30-06-91
Pubb	U S L. 24 - FRATTAMAGGIORE	CAPO SERVIZIO ASSIST.			01-06-84	20-01-88
Pubb	U S L. 26 - CASORIA	AMMINISTR STRAORDIN.			01-07-91	29-06-93
Pubb	U S L. 24 - FRATTAMAGGIORE	CAPO SERV. SEGR AA GG			17-05-83	31-05-84
Pubb	U S L. 24 - FRATTAMAGGIORE	COORD. AMM			17-05-83	26-07-83
Pubb	U S L 24 - FRATTAMAGGIORE	CAPO SERV	SERV PROVV EC E T		20-04-88	30-06-88

MARA ENRICO, c f MRANRC40L10Z315Q
nato il 10-07-40 a ASMARA (ERITREA)
residente a POGGIBONSI (SI) in VIA CAMALDO N 8, c a p. 53036
diploma di laurea in MEDICINA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	O M S	COORD SANIT PROGRAMMI	SANIT - AMMIN.		04-03-90	15-08-90
Pubb	USL 19 ALTA VAL D'ELSA	DIR. SANIT RESP SERV IG P	SANIT - AMMIN		01-01-81	01-06-93
Pubb	DIR GEN COOP SVIL MAE	COORD SAN. PROGRAMMA IRAN	SANIT - AMMIN.		18-06-81	30-03-92

MARCHISIO VALERIO, c f MRCVLR35E07L103I
nato il 07-05-35 a TERAMO
residente a ROMA in VIA PAOLA FALCONIERI 35, c a p 00152
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL RM/10 (GIÀ 16)	DIRETT AMM VO CAPO SERV	SETT. PROGR BIL STAT EPID		25-05-81	14-06-93

MATTIONI RENZO, c f MTTRNZ35C23L483S
nato il 23-03-35 a UDINE
residente a UDINE in VIA PASSONS 10, c a p 33100
diploma di laurea in CHIMICA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	IST AUT CASE POPOLARI	PRESIDENTE			20-01-83	11-06-93
Pubb	USL 7 UDINE	RESP. SERV CHIM E AMB	PMP		24-03-86	11-06-93
Pubb	USL 7 UDINE	DIRIG CHIMICO	SERV. CHIM. AMB PMP		20-12-79	11-06-93
Pubb	UNIV. STUDI DI UDINE	PROFESS AGGREGATO	FACOLTÀ MEDICINA		1990-91	1992-93
Pubb	USL 7 UDINE	CAPO SETT. ECOLOGIA	SETT. ECOL USL 7 UDINE		11-07-86	03-04-90

NARDELLA PASQUALE, c. f NRDPQL36M07D708H
nato il 07-08-36 a FORMIA (LT)
residente a FORMIA (LT) in VIA CONCA I TRAV N 1, c a p 04023
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	COM CASTELFORTE ZAGAROLO	PRESIDENTE	COLLEGIO REVISORI		1991	07-06-93
Pubb	IACP ROMA	PRESIDENTE	COLLEGIO SINDACALE		1991	07-06-93
Pubb	IACP LATINA	PRESIDENTE	COLLEGIO SINDACALE		1985	1991
Pubb	U S.L LT/6	PRESIDENTE	COMITATO DI GESTIONE		1978	1987
Priv	TRIBUNALE DI LATINA	CURATORE FALLIMENTARE				07-06-93
Priv	CONSORZIO ROMA RICERCHE	PRESIDENTE	COLLEGIO SINDACALE		1991	1993
Priv	AEROPORTI ROMA SPA	VICE PERSIDENTE	OPERATIVE	GEST SIST AEROPORTUALE	1987	07-06-93

POSTAL GIANFRANCO, c f. PSTGFR48T28L378L
nato il 28-12-48 a TRENTO
residente a TRENTO in VIA MARSALA 13, c a p 38100
diploma di laurea in SCIENZE POLITICHE

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	PROV AUTON TRENTO	DIRIG SOST./DIRIGENTE	SERV AFF GIURIDICO AMM VO		02-12-85	30-04-90
Pubb	PROV AUTON TRENTO	CONS AMM VO 7° LIV	ASS ATT SOC E SANITÀ		20-02-76	23-09-84
Pubb	PROV AUTON TRENTO	DIRIG GENERALE	DIP FORMAZ LAV		01-05-90	14-06-93

SEBASTIANI ANTONIO, c f SBSNTN42S29F052X
nato il 29-11-42 a MATERA
residente a MATERA in VIA SCHIAVONE s.n., c.a p 75100
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	EPER - ENTE PROV EDIL RES	DIRIGENTE II QUALIFICA	COORDINAMENTO GENERALE		16-05-80	09-06-93

TOSTI MARIO, c f TSTMRA42H21D786J
nato il 21-06-42 a UMBERTIDE (PG)
residente a UMBERTIDE (PG) in VIA GALILEO GALILEI 4, c a p 06019
diploma di laurea in INGEGNERIA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 1 ALTA VALLE TEVERE	AMM STRAORD			1993	10-06-93
Priv	CAT SPA	LIBERO PROFESSIONISTA	PRESIDENTE E DIRETTORE	TRASPORTO PUBBLICO	1990	1993
Priv	FINTAB	LIBERO PROFESSIONISTA	CONSULENTE	INVESTIMENTI FINANZIARI	1992	1993
Priv	FULGORCAVI SPA LT	DIRIGENTE AZIENDA	DIRETTORE ORGANIZZ	CAVI ELETTRICI-ORGANIZZ	1979	1984
Priv	CAVI ITALIA SPA LT	LIBERO PROFESSIONISTA	CONSULENTE	CAVI ELETTRICI-PROD VEND.	1984	1993
Priv	FCC SPA CATANIA	LIBERO PROFESSIONISTA	AMM DELEGATO	CAVI ELETTRICI	1985	1990
Priv	TRATOS SUD SPA CT	LIBERO PROFESSIONISTA	PRESIDENTE	CAVI ELETTRICI	1991	1993
Priv	SOGEPU SPA	LIBERO PROFESSIONISTA	PRESIDENTE	SERVIZI PUBBLICI	1987	1991

TRAPANI VITTORIANO,
nato il 21-03-43 a S. MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)
residente a S. MARIA CAPUA VETERE (CE) in VIA AVEZZANA, 55, c.a.p. 81055
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 18	DIRETT. AMM.VO E COOR. AMM.	S. MARIA CAPUA VETERE		01-11-92	14-06-93
Pubb	USL 18	D.A.C.S.	S. MARIA CAPUA VETERE		17-12-83	11-06-92
Pubb	USL 16 MADDALONI	DIRETT. AMM.VO			12-05-82	16-12-83
Pubb	USL 18	DIRETT. AMM.VO E COORD. AMM.	S. MARIA CAPUA VETERE		01-05-90	27-05-92
Pubb	USL 19	AMM.RE STAORDINARIO	CASAL DI PRINCIPE (CE)		28-05-92	30-10-92

94A2770

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 aprile 1994.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche prove e analisi C.P.M. S.r.l., in Bienno, ad eseguire prove e collaudi sulle mole abrasive.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la legge 5 novembre 1990, n. 320, concernente le mole abrasive e, in particolare, gli articoli 4, lettera *e)*, e 5;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 dicembre 1992, n. 554, con il quale e stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità di collaudo, sui tipi di imballaggio e sui limiti d'impiego delle mole abrasive, sui sistemi d'incollaggio delle parti in cartone, nonché sugli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti e sulle modalità per l'assunzione del relativo onere;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 luglio 1993 con il quale sono state determinate le tariffe orarie dovute dai produttori e dagli importatori per le verifiche e gli accertamenti sulle mole abrasive;

Vista la istanza dell'Istituto di ricerche prove e analisi C.P.M. S.r.l., con sede in Bienno (Brescia), via Artigiani, 63;

Considerato che l'Istituto di ricerche prove e analisi C.P.M. S.r.l., possiede i requisiti necessari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto di ricerche prove e analisi C.P.M. S.r.l., è autorizzato ad effettuare le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 5 della legge 5 novembre 1990, n. 320, secondo le tariffe orarie previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 luglio 1993.

Art. 2.

1. L'istituto di ricerche prove e analisi C.P.M. S.r.l., comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria, l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1990, n. 320, e delle disposizioni previste dal decreto 3 dicembre 1992, n. 554.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il direttore generale: AMMASSARI

94A2748

DECRETO 19 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Albergo Residence S. Michele S.r.l.», in Alessandria e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991 con il quale la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.», con sede legale in Alessandria, Spalto Marengo, complesso Pacto, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, emanato in data 10 settembre 1991 ed è stato nominato un collegio di commissari liquidatori, preposto alla procedura, composto dai signori:

Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;

Albano dott. Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

Alvigini avv. Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935;

Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1991 e 11 febbraio 1994 con i quali sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.» i signori.

Col dott.ssa Enrica, nata a Roma il 4 febbraio 1954, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperta e con funzioni di presidente;

Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Liuni dott. Leonida, nato a Forenza (Potenza) il 29 novembre 1929, in qualità di esperto;

Vista la sentenza 11 marzo 1994 con la quale il tribunale di Alessandria - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Albergo Residence S Michele S.r.l.», con sede in Alessandria-S. Michele, via Casale n. 2, in quanto risulta controllata dalla società «S.I.G.I. S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che ai sensi dell'art 2, primo comma, lettera *B*), del decreto-legge n. 233/1986, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Albergo Residence S Michele S.r.l.»;

Decreta:

1. La società «Albergo Residence S. Michele S.r.l.», con sede in Alessandria-S. Michele, via Casale n. 2, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il collegio dei commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa della «Fidelta S.p.a.», composto dai signori:

Giachino dott Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943.

Albano dott. Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

Alvigini avv Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.», composto dai signori.

Col dott.ssa Enrica, nata a Roma il 4 febbraio 1954, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperta e con funzioni di presidente;

Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Liuni dott. Leonida, nato a Forenza (Potenza) il 29 novembre 1929, in qualità di esperto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2749

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 aprile 1994

Scioglimento del consiglio della comunità montana del Pollino, in Castrovillari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana del Pollino, con sede in Castrovillari (Cosenza), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana del Pollino, con sede in Castrovillari (Cosenza), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Gonzales è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta comunitaria ed al presidente.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Il Ministro dell'interno

Nel consiglio della comunità montana del Pollino, con sede in Castrovillari (Cosenza), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi dal presidente e da due assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 26 gennaio e dell'11, 21, 24 e 26 febbraio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 819/14-6, Gab. del 28 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana del Pollino, con sede in Castrovillari (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Mario Gonzales.

Roma, 12 aprile 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGI

94A2739

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 27 aprile 1994.

Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il decreto in data 22 aprile 1994 del Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio superiore della magistratura, con il quale è stato deliberato che le votazioni per le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio stesso avranno luogo domenica 3 luglio 1994 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visto il citato art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visti gli articoli 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, recante disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Delibera

la convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, le cui votazioni avranno luogo domenica 3 luglio 1994 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Roma, 27 aprile 1994

Il Vice Presidente: GALLONI

94A2821

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 29 aprile 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 7 giugno 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 16 giugno 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 gennaio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 802 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è soppressa.

Art. 2.

Nella sezione X - Facoltà di medicina e chirurgia, l'art. 63, relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari conferiti dalla facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino), viene soppresso e così riformulato:

Art. 63. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

la laurea in medicina e chirurgia;

la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

il diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia;

il diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

il diploma universitario in logopedia;

il diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi;

il diploma universitario in scienze infermieristiche;

il diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 3.

Dopo l'art. 114, ultimo dello statuto del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scula diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva in corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

8) CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TERAPIA DELLA RIABILITAZIONE DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art. 115 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea di medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, ai fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 116 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno. Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza

nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

Primo anno - Primo semestre:

AREA *A*: Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica.
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana,
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
riabilitazione nell'età evolutiva;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri (300 ore).

Primo anno - Secondo semestre:

AREA *B*: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i princìpi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche delle attività motorie e del comportamento, nonché i princìpi di fisiopatologia e quelli applicativi alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale;
riabilitazione.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico (ore 300): da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre.

Secondo anno - Primo semestre:

AREA *C*: Princìpi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle disabilità e dell'intevento riabilitativo, alla riabilitazione neurologica e neuromotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione:

semeiotica neurologica;
semeiotica neurologica pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

C.2. Corso integrato di neurofisiologia e neurofisiopatologia.

neurofisiologia;
neurofisiopatologia;
semeiotica e tecniche strumentali di valutazione fisiopatologica.

C.3. Corso integrato di pediatria:

pediatria;
neonatologia;
infermieristica speciale pediatrica.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato (ore 400) da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

Secondo anno - Secondo semestre:

AREA *D*: Riabilitazione neurologica e delle disabilità delle funzioni viscerali e degli organi di comunicazione (crediti 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, nonché delle specifiche tecniche di riabilitazione del disabile nell'età evolutiva.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di patologia e riabilitazione degli organi ed -apparati della comunicazione:

oftalmologia;
audiometria;
foniatria;
logopedia.

D.3. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

fisiopatologia cardio-respiratoria;
fisiopatologia gastrica;
tecniche di riabilitazione speciali.

D.4. Tirocinio pratico guidato (ore 400) da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra ospedaliere.

Terzo anno - Primo semestre:

AREA *E*: Metodi e tecniche di riabilitazione speciale (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei princìpi di riabilitazione speciale neurologica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva:

tecniche della riabilitazione neurologica nell'età evolutiva;
tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica;
tecniche della riabilitazione neuromotoria nell'età evolutiva.

E.2. Corso integrato di cinesiologia e kinesiterapia:

cinesiologia speciale;
kinesiterapia;
terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare:

ortopedia e traumatologia dell'età evolutiva;
ortesi e protesi;
tecniche della riabilitazione.

E.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

Terzo anno - Secondo semestre:

AREA *F*: Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'età evolutiva, nonché quelle relative alla psicopatologia dell'età evolutiva.

F.1. Corso integrato di neuropsichiatria:

neuropsichiatria infantile;
patologia della psicomotricità.

F.2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva:

psicologia dell'età evolutiva;
psicopatologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia.

F.3. Corso integrato di medicina sociale:

medicina sociale;
legislazione sanitaria e sociale;
sociologia.

F.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

Art. 117 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti

debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale. Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 marzo 1994

Il rettore: DIANZANI

94A2717

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1994

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino) nella riunione del 16 luglio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 20 settembre 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 21 settembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 dicembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 46, relativo alla facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), corso di laurea in scienze della comunicazione, all'elenco degli insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio è aggiunta la seguente disciplina:

lingua italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 marzo 1994

Il rettore: DIANZANI

94A2718

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, 13 marzo 1989 e 24 maggio 1989, relativi a modifiche all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara) nella riunione dell'11 febbraio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella riunione del 19 aprile 1993 e dal consiglio di amministrazione integrato nella riunione del 28 maggio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organici accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 115 a 121, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia - facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara), sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 114, ultimo dello statuto del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia - facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara).

Sezione XI

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
(Sede di Novara)

Art. 115. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

1) CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 116 *(Titolo di ammissione)*. — Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 117 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali le singole facoltà hanno la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Le ore assegnate a ciascuna area possono essere ridotte o aumentate nel piano di studio tipo in misura pari al 10% dell'orario previsto dall'ordinamento tabellare.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente, alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di avere acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 118 (*Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline*). — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Il consiglio di corso di laurea può approvare per ciascuno studente un piano di studio che preveda comunque un numero di ore per ciascuna area per non più del 10% all'orario previsto nell'ordinamento tabellare e la concentrazione delle ore residue, in deroga al limite in aumento del 10%, per quell'area nella quale verrà svolto un internato.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di due terzi di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree.

Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti.

Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 119 (*Corsi monografici*). — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati.

Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 120 (*Esami*). — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre.

Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio, sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi ingrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre 250 ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 121 *(Corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico)*. — Lo studente dovrà seguire il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico attivato nel corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 122 *(Esame di laurea)*. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 123 *(Tirocinio post-laurea)*. Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le clinche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

Art. 124 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati)*.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da

quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino ad un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica, relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:
fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica.

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia.

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:
istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato).
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia

di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato)
medicina interna I,
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi
Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:
psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi
Lo studente deve essere in grado di:
a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso.

Discipline:
malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche*

Obiettivi
Lo studente deve essere capace di:
a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:
malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:
malattie odontostomatologiche (corso integrato)
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato)
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale,
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:
Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato)

medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica,
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato).

chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;

oncologia radioterapica;

chirurgia generale:

medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;

chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;

farmacologia cellulare e molecolare.

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;

chemioterapia;

tossicologia;

neuropsicofarmacologia;

farmacologia clinica.

Numero di ore 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;

chirurgia pediatrica;

neuropsichiatria infantile;

neonatologia;

terapia pediatrica speciale;

pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti.

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare;

anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva;

medicina subacquea ed iperbarica.

Numero minimo di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 marzo 1994

Il rettore: DIANZANI

94A2719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo».

Il decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, recante: «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994.

94A2752

Mancata conversione del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione».

Il decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994.

94A2753

Mancata conversione del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994».

Il decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994.

94A2754

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione del Monastero delle Figlie di Santa Chiara detto Monastero delle Clarisse

Con decreto ministeriale 14 aprile 1994, è stata disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento di estinzione del Monastero delle Figlie di Santa Chiara detto Monastero delle Clarisse, con sede in Torino e la devoluzione del proprio patrimonio all'Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Colombano e Bonifacio, con sede in Milano.

94A2763

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di procura della famiglia ecclesiale di vita consacrata "Opera della Chiesa"», in Roma.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla «Casa di procura della famiglia ecclesiale di vita consacrata "Opera della Chiesa"», con sede in Roma.

94A2764

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Procura generale delle Figlie della Sacra Famiglia di Nazaret», in Roma

Con decreto ministeriale 14 aprile 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla «Procura generale delle Figlie della Sacra Famiglia di Nazaret», con sede in Roma.

94A2765

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 aprile 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1610,27
ECU	1857,45
Marco tedesco	961,93
Franco francese	279,98
Lira sterlina	2427 —
Fiorino olandese	855,89
Franco belga	46,712
Peseta spagnola	11,768
Corona danese	244,37
Lira irlandese	2351,32
Dracma greca	6,546
Escudo portoghese	9,359
Dollaro canadese	1170,94
Yen giapponese	15,672
Franco svizzero	1127,25
Scellino austriaco	136,73
Corona norvegese	221,34
Corona svedese	205,85
Marco finlandese	296,01
Dollaro australiano	1152,15

94A2822

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994, il decreto ministeriale 20 dicembre 1989, con il quale la società «C & PI S.r.l.», con sede legale in Brolo (Messina), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato per quanto concerne l'attività sociale limitata alla organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994, il decreto ministeriale 10 settembre 1991, con il quale la società «Revis 89 S.r.l.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato per quanto concerne l'attività sociale, limitata alla organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «M.C.S. S.n.c. di Merola Bartolomeo, Caturano Nino e Sorbo Pietro - Società di revisione e certificazione», in sigla «M.C.S. S.n.c. - Revisione e certificazione», con sede legale in Caserta, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

94A2756

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 13 aprile 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Nuova impresa - 1° Salone per la creazione e lo sviluppo dell'impresa», che avrà luogo a Padova dal 4 al 7 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Abacus - Mostra mercato dell'informatica e della telematica per lo studio, l'hobby, la casa», che avrà luogo a Milano dal 5 al 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «MIDO '94 - Mostra internazionale di ottica, optometria ed oftalmologia», che avrà luogo a Milano dal 6 al 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «MIAD - Mostra internazionale alimentazione dolciaria», che avrà luogo a Milano dal 7 al 10 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «19° Eurocarne - Salone triennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni», che avrà luogo a Verona dal 20 al 24 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Fiera campionaria internazione di Padova», che avrà luogo a Padova dal 21 al 29 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «7° Riabitat - Salone su recupero, ristrutturazione e manutenzione nell'edilizia», che avrà luogo a Genova dal 25 al 29 maggio 1994.

94A2757

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 7 aprile 1994 l'avv. Francesco Calorio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Ceias 79, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 marzo 1981 in sostituzione del dott. Antonio Lombardi, revocato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994 il sig. Salvatore Carlo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa grafica «L'Artistica a r.l.», soc. cooperativa a r.l. con sede in Bellante (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 gennaio 1994 in sostituzione del dott. proc. Giovanni Legnini, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994, il rag. Cornelio Ponso residente Sandrigo, via Lampertico, 8, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa fra produttori avicoli dell'Altopiano di Asiago», con sede in Asiago (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 dicembre 1979 in sostituzione del dott. Giuseppe Fanchin, deceduto.

94A2761

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rimini

Con decreto TC 0926 del 28 marzo 1994 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Ausa con i soprainsistenti manufatti, segnato nel catasto del comune di Rimini al foglio n. 75, mappale n. 1075, della superficie di mq 192 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato nell'ottobre 1992 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

94A2755

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della specialità medicinale per uso veterinario «Vioformio spray 0,5%» (cliochinolo)

Decreto n. 49 del 12 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «Vioformio spray 0,5%» (cliochinolo): confezioni bombola da 70 g - 140 g e 200 g - registrazione n. 26170.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy A.G. - Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20,5, codice fiscale 00826480154.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti prodotti anteriormente possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

94A2759

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 43 del 12 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario denominata «CLELIA».

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nella propria officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 50 ml numero di A.I.C. 100030016.

Composizione. 100 ml di soluzione iniettabile contengono

principio attivo: clenbuterolo cloridrato 3 mg;

altri componenti: alcool benzilico, sodio cloruro, acido cloridrico 1N, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: bovini, equini, suini, ovini, cani: trattamento sintomatico delle sindromi respiratorie caratterizzate da dispnea/broncospasmo e/o da presenza di essudato catarrale.

In particolare: prevenzione/terapia sintomatica della bronchite asmatica, dell'asma e dell'enfisema polmonare acuto, terapia collaterale delle infezioni respiratorie/sindromi influenzali/bronchiti croniche. Tocolisi, nelle specie animali sopra citate, in tutte le condizioni in cui è richiesta l'interruzione delle contrazioni uterine.

In particolare: minaccia di aborto, parto distocico, prolasso e torsione dell'utero, preparazione al taglio cesareo, posposizione del parto.

Regime di dispensazione da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 44 del 12 aprile 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «CLORSTRIVAX» vaccino inattivato contro le clostridiosi di bovini ed ovini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale 00592170377.

Produttore. il titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 250 ml numero di A.I.C. 100100027.

Composizione. una dose per ovini (3 ml) contiene:

principi attivi coltura inattivata di Clostridium chauvoei non meno di 30 U.O, coltura inattivata di Clostridium novyi B non meno di 7,5 U.O; coltura inattivata di Clostridium novyi D non meno di 7,5 U.O, anatossina di Clostridium novyi B per indurre una risposta sierologica non inferiore a 3,5 U.I. per millilitro di siero; anatossina di Clostridium novyi D per indurre una risposta sierologica non inferiore a 10 U.I. per millilitro di siero; anatossina B di Clostridium perfringens per indurre una risposta sierologica non inferiore a 10 U.I per millilitro di siero, anatossina E di Clostridium perfringens per indurre una risposta sierologica non inferiore a 2,5 U.I. per millilitro di siero; anatossina di Clostridium septicum per indurre una risposta sierologica non inferiore a 2,5 U.I. per millilitro di siero; anatossina di Clostridium tetani per indurre una risposta sierologica non inferiore a 2.5 U.I. per millilitro di siero.

Altri componenti. alluminio idrossido, sodio etilmercurio tiosalicilato; soluzione tampone salina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle malattie sostenute da Clostridium perfringens B, C e D; Clostridium novyi B e D; Clostridium chauvoei, Clostridium septicum e Clostridium tetani in bovini ed ovini: enterotossiemie, dissenteria degli agnelli, enterite necrotica, malattia del rene molle, epatite necrotica infettiva, emoglobinuria bacillare, edema maligno, carbonchio sintomatico, tetano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 45 del 12 aprile 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «MS-VAC» vaccino inattivato contro l'infezione da Mycoplasma synoviae.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 00592170377.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina sita in Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml numero di A.I.C. 100122011;

flacone da 10 flaconi da 250 ml numero di A.I.C. 100122023.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

coltura inattivata di Mycoplasma synoviae 1×10^{10} U.F.C., sodio etil-mercurio tiosalicilato, sorbitan monooleoato, paraffina liquida leggera (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinali della infezione da Mycoplasma synoviae.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 46 del 12 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «GENTAVET» registrazione n. 24239.

Titolare A.I.C.: ditta Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Modifiche apportate: nuova categoria nelle preparazioni e confezioni. è autorizzata l'imissione in commercio della seguente nuova categoria nella preprazione e confezioni indicate:

GENTAVET N:

flacone da 100 ml numero di A.I.C. 10073079;

flacone da 500 ml numero di A.I.C. 10073093.

Composizione 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: gentamicina solfato pari a base 10 g;

altri componenti: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio metabisolfito, sodio edetato, acqua p.p.i. (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.: alle preparazioni e confezioni già autorizzate e di seguito elencate, viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

GENTAVET:

flacone da 50 ml numero A.I.C. 100073016.

GENTAVET FORTE:

flacone da 50 ml numero di A.I.C. 100073028;
flacone da 100 ml numero di A.I.C. 100073030;
flacone da 250 ml numero di A.I.C. 100073042;
flacone da 500 ml numero di A.I.C. 100073055;
flacone da 1000 ml numero di A.I.C. 100073067.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 47 del 12 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «VETSOVATE» registrazione n. 26645.

Titolare A.I.C. Società Pitman-Moore S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine 2/B, codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta e controllata solo presso l'officina farmaceutica Pitman-Moore GmbH Sedelsberger Strasse, D-2908 Friesoythe Germania.

Numero di A.I.C.: alla confezione flacone da 30 ml con nebulizzatore meccanico viene attribuito il n. A.I.C. 100179011.

Decreto n. 48 del 12 aprile 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: ditta Pierzoo Rhone Merieux S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: cambio di ragione sociale da Pierzoo Rhone Merieux S.p.a. a Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Decreto n. 49 del 12 aprile 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «VIOFORMIO SPRAY 0,5%» (cliochinolo) - registrazione n. 26170.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy A.G. - Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20.5, codice fiscale 00826480154.

Modifiche apportate:

Confezioni: è autorizzata l'immisione in commercio della nuova confezione bombola da 160 g alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100170012.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: cliochinolo: 0,5 g;

altri componenti: polietilenglicole 300, alcool (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

94A2758

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'ICIPU

Si notifica che il giorno 16 maggio 1994 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in Via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1994:

1) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 100.000
» 55 titoli di » 500.000
» 3.032 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.063.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 100.000
» 185 titoli di » 500.000
» 3.184 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.278.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 500.000
» 468 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 480.500.000.

2) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 100.000
» 59 titoli di » 500.000
» 1.981 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2 012.200.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 483 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 496.000.000.

3) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 392 titoli di » 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 444.600.000.

4) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.115 titoli di L. 1.000.000
» 727 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.750.000.000.

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 58 titoli di L. 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 78.000.000.

Totale generale L. 14.602.800 000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

94A2731

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A02 Analisi matematica e probabilità, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2768

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994 concernente: «Modalità di applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1994)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag 7, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art 1, secondo comma, al settimo rigo, dove è scritto « *stanziamento* su aree pubbliche. », si legga « *stazionamento* su aree pubbliche, . », inoltre nel medesimo decreto, alla stessa pagina, seconda colonna all'art 3 quarto comma, primo rigo, dove è scritto « dei singoli *consumi* alle diverse classi demografiche » si legga « dei singoli *comuni* alle diverse classi demografiche »

94A2769

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Carmi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742-43
Calle dei Fabbri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga puo contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe . . .	**L. 102.000**
Testo	per ogni riga o frazione di riga . .	**L. 34.000**

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300